

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	64
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	71

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alle imprese e al made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 11.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante modifiche al codice

della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi).

Avverte, altresì, che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative ne sono pervenute 39, le quali sono da ritenersi tutte ammissibili (*vedi allegato 1*).

Chiede quindi se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative presentate.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che il suo gruppo ha inteso presentarne un numero ridotto ma di contenuto qualificato, peraltro riprendendo istanze già discusse in sede di esame del provvedimento al Senato, nella considerazione che il disegno di legge in oggetto è frutto di un'approfondita elaborazione da parte del precedente Governo ed è volto a rispondere ad effettive esigenze di ammodernamento della relativa legisla-

zione anche alla luce del quadro normativo unionale.

In particolare pone all'attenzione della Commissione l'emendamento a sua prima firma 1.2, volto a impedire che costituiscano oggetto di registrazione come marchio d'impresa segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali, l'emendamento a sua prima firma 3.3, che estende l'applicazione del nuovo articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 3, anche alle invenzioni dei ricercatori degli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, l'emendamento a sua prima firma 3.5, che esclude l'applicazione del nuovo articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 3, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile, l'emendamento a sua prima firma 3.6, che a sua volta la esclude quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori nonché l'emendamento a sua prima firma 3.7 che, infine, riduce il termine entro il quale la struttura di appartenenza deve provvedere a depositare la domanda di brevetto, decorso il quale l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, proposte emendative di cui raccomanda l'approvazione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che il suo gruppo ne ha presentato un limitato numero nella consapevolezza che il provvedimento, che reca importanti interventi, rende opportuno che la sua approvazione sia celere. Fa presente che il contenuto delle citate proposte emendative trova origine da quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svoltosi al Senato in occasione dell'esame del disegno di legge.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul

complesso delle proposte emendative presentate, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Invita quindi il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento premissivo Evi 01.01, degli identici emendamenti Peluffo 1. 2 ed Evi 1.3, nonché degli articoli aggiuntivi Evi 1.01, 1.02 e 1.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento premissivo Evi 01.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 1. 2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Evi 1.01, 1.02 e 1.03: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 2.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 2.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 2.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 2.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 3.1, Benzoni 3.2, Peluffo 3.3, Evi 3.4 e Peluffo 3.5, 3.6 e 3.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benzoni 3.2 e Peluffo 3.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 3.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 3.5, 3.6 e 3.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01, Peluffo 4.07 ed Evi 4.08, nonché degli articoli aggiuntivi Appendino 4.02 ed Evi 4.03, 4.04, 4.05 e 4.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'identico articolo aggiuntivo Evi 4.08: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01 e Peluffo 4.07, che inseriscono l'articolo 144.1 al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 volto a rafforzare gli strumenti di contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*, segnala che essi recepiscono gli importanti rilievi fatti da Coldiretti nel corso del ciclo di audizioni svoltosi al Senato. Il portato essenziale consiste nel disporre che gli importatori dei prodotti alimentare di provenienza estera ne indichino chiaramente la provenienza. Segnala, infatti, che il danno recato dalle pratiche di *Italian Sounding*, stimabile in circa 130 miliardi di euro l'anno, riguarda anche le vendite sul mercato italiano di tali prodotti e non solo le vendite sugli altri mercati. Ricorda che il nucleo delle misure normative di tutela risale, di fatto, all'Accordo di Madrid che certamente ha contribuito a limitare il fenomeno ma che dopo oltre sessanta anni andrebbe rivisto. Segnala altresì che la giurisprudenza in materia è assai restrittiva. Ritiene quindi urgente introdurre misure di contrasto più efficaci. Conclude raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in discussione.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01 e Peluffo 4.07, esprime stupore per il parere contrario espresso su di essi dalla maggioranza. Crede che ciò sia in palese contraddizione con l'atteggiamento da pa-

ladina del patriottismo rivendicato da quest'ultima.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Pavanelli 4.01, Peluffo 4.07.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Appendino 4.02, osserva che esso è volto a rafforzare gli strumenti di contrasto mediante notifica alle parti interessate (consorzi di tutela e parte potenzialmente lesa), da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dei casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. Segnala che la problematica è emersa nel corso dell'audizione del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, svoltasi al Senato, e sottolinea che la disposizione non aggraverebbe le attività del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che è già tenuto a dare comunicazioni in materia alla Procura della Repubblica. Conclude raccomandandone, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 4.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Evi 4.03, 4.04, 4.05 e 4.06: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 5. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 5.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 5.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 5.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 7. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 7.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 7.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 7.1 e dell'articolo aggiuntivo Evi 7.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 12. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 12.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 12.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 12.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle

proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cappelletti 14.1, degli identici emendamenti Peluffo 14.2 ed Evi 14.3, nonché dell'emendamento Todde 14.4, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.1, che modifica il comma 2 dell'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'articolo 14, estendendo le procedure ivi previste, oltre che a quelli agricoli, ai marchi dei prodotti alimentari e non solo a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, ampliandone quindi la nozione, fa presente che esso prende spunto da quanto emerso nel corso delle audizioni di Coldiretti e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri svoltesi al Senato. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 14.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 14.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 14.2.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Todde 14.4, che prevede l'acquisizione di un parere preliminare da parte di un eventuale consorzio di tutela esistente, prima che l'Ufficio competente trasmetta l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il seguito di competenza,

segnala che con esso si intende dare accoglimento a quanto emerso nel corso dell'audizione del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri svoltesi al Senato. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Todde 14.4.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 18. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Evi 18.1 e 18.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Evi 18.1 e 18.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 20. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 20.1 e 20.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sui pareri espressi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 20.1 e 20.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 22. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Benzioni 22.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Benzioni 22.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Benzioni 22.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 24. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'articolo aggiuntivo Evi 24.01.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Evi 24.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Evi 24.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 25. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Evi 25.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 25.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 25.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 27. Invita il relatore, onorevole Fabio Pietrella, e la rappresentante del Governo a formulare il parere relativo all'emendamento Evi 27.1.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 27.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria di Stato Fausta BERGAMOTTO concorda con il relatore sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Evi 27.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che si è quindi concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che il testo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per acquisirne il parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Nuovo testo C. 752 Carloni.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 giugno scorso è stata illustrata la relazione introduttiva e si è svolto l'esame preliminare.

Dà conto delle sostituzioni e invita quindi il relatore, on. Toccalini a formulare la sua proposta di parere, già trasmessa informalmente ai commissari nella giornata di ieri e disponibile sull'applicazione GeoCamera.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « senza il consenso del coniuge » sono aggiunte le seguenti: « o della parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « i nomi di persona » sono aggiunte le seguenti: « gli pseudonimi ».

01.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera *c-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *c-quinquies*.1) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facolta-

tive di qualità previste da norme europee e nazionali. ».

* **1.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

* **1.3.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Divulgazione)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

4-ter. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

4-quater. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa

oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4-quinquies. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

4-sexies. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. ».

1.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Oggetto della registrazione)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: « i simboli grafici, e i caratteri topografici » sono aggiunte le seguenti: « e le rappresentazioni grafiche generate mediante un programma per elaboratore, ».

1.02. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Diritto alla registrazione ed effetti)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente. ».

1.03. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « Art. 34-bis », comma 1, sostituire le parole: di disegni o modelli che con le seguenti: di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 34-bis », comma 2, sostituire le parole: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati con le seguenti: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli;

al medesimo capoverso « Art. 34-bis », comma 3, primo periodo, dopo le parole: verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi aggiungere le seguenti: e non prolunga i termini di cui all'articolo 4.

2.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità. ».

2.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: di lavoro o

d'impiego aggiungere le seguenti: o di una borsa di studio.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: struttura di appartenenza con le seguenti: università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS;

al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i requisiti di brevettabilità.

3.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 65 », alla rubrica, sopprimere le parole: e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS.

3.2. Benzoni.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carattere scientifico (IRCCS) *aggiungere le seguenti:* o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.

3.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di una convenzione tra i medesimi soggetti *con le seguenti:* di una collaborazione tra i medesimi soggetti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 65 », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: appartengono a tutte le strutture *con le seguenti:* spettano a tutte le strutture.

3.4. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.

3.5. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori.

3.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, capoverso « Art. 65 », comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sei mesi *con le seguenti:* novanta giorni.

3.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 144.1.

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del

luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. ».

* **4.01.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

* **4.07.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

* **4.08.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*. ».

Conseguentemente, all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding ».

4.02. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da rappresentanti del CNR e da rappresentanti di ENEA, nonché da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli *stakeholders* in materia di trasferimento tecnologico, finalizzato a:

a) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle private esistenti;

b) sviluppare progetti congiunti di sistema anche al fine di intercettare meglio risorse di finanza agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità strategiche di sistema, *in primis* digitalizzazione ed economia circolare.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.

4.03. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Brevettazione alternativa)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richie-

dente ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa. ».

4.04. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rivendica)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola: « aziendale » è soppressa.

4.05. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70-bis è sostituito con il seguente:

« Art. 70-bis.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. »;

b) all'articolo 72, comma 1:

1) le parole: « articoli 70, 70-bis e 71 » sono sostituite con le seguenti: « articoli 70 e 71 »;

2) sono aggiunte, in fine, le parole: « Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli. ».

4.06. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Rivendicazione in proprietà)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169, dopo il comma 5-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter.1. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

5-ter.2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un mo-

mento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. ».

5.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1 », lettera b), sostituire le parole: la riproduzione con le seguenti: la rappresentazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera e), capoverso « comma 4-bis », sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda;

al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano »;

e-ter) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis.1. Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una

copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.

5-bis.2. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2, purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione. ».

7.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)

1. All'articolo 184-sexies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, comma 3, le parole: « data della registrazione » sono sostituite con le seguenti: « data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità ».

7.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Digitalizzazione documentazione Camere di commercio)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di deposito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di Commercio e presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

12.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.

Conseguentemente:

dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,;

dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa ac-

quisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.

14.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Onori, Lomuti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.

Conseguentemente:

sostituire le parole: indicazioni geografiche o indicazioni di origine con le seguenti: nomi o segni geografici;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.

*** 14.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*** 14.3.** Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 2. » dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,.

Conseguentemente, dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.

14.4. Todde, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Onori, Lomuti.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1. », dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente

della stessa con funzione di vice-presidente;

18.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: « almeno due anni » sono sostituite con le seguenti: « almeno 18 mesi ».

18.2. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 20.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 60 », comma 1, sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.

20.1. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 1. », sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.

20.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22.1. Benzoni.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure,

in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente »;

b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente »;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni. »;

2) dopo le parole: « al momento del deposito » sono aggiunte le seguenti: « oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni ».

24.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 25.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio. ».

25.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 27.

Al comma 1, capoverso « comma 1. », sostituire le parole: istanza comune con le seguenti: istanza congiunta.

Conseguentemente:

al capoverso « comma 1. », aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché qualsiasi documento presentato dal richiedente;

al capoverso « comma 3. », sostituire le parole: dalla ricezione della comunicazione con le seguenti: dal termine di cui al comma 1;

dopo il capoverso « comma 3. », aggiungere il seguente:

3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

27.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (nuovo testo C. 752 Carloni);

condivisa la finalità del provvedimento che intende dare sostegno ai giovani

che intendano investire in un settore innovativo come quello dell'agricoltura;

preso atto con favore, in particolare, dell'articolo 13 che promuove misure volte a favorire l'accesso al credito e dell'articolo 14 che introduce misure per favorire l'accesso al microcredito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.